

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE UNIONALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività di riscossione delle entrate unionali, di qualsiasi natura, nelle fasi successive a quella di versamento volontario ed in particolare in quella di riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva delle entrate proprie può essere esercitata direttamente dall'Ente o affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla legge e può essere alternativamente effettuata:
 - a. a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
 - b. tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le fattispecie residuali riconducibili a crediti maturati prima dell'entrata in vigore della Legge 160/2019;
 - c. con affidamento a soggetti iscritti nell'albo così come previsto dall'art. 53 del Dlgs 446/97;
- 3) È fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle ordinarie procedure di riscossione coattiva previste dal codice di procedura civile.

Art. 2 – Atti con efficacia esecutiva

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate di natura patrimoniale emessi a partire dal 1° gennaio 2020 che non siano stati riscossi entro sessanta giorni dalla data di notificazione, acquisiscono efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive senza la preventiva notificazione dell'ingiunzione o della cartella di pagamento.
- 2) Il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo cura ed assicura che gli atti di cui al comma precedente contengano:
 - a. l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali
 - b. l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
 - c. l'avvertimento che il mancato pagamento delle somme dovute entro i termini previsti determina l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive e l'aggravio di oneri e spese, secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 3) Gli atti di cui al punto 1) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 3 – Ingunzione di pagamento

1) Per la riscossione coattiva in forma diretta degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate di natura patrimoniale già emessi alla data del 1° gennaio 2020 e non riscossi entro i termini indicati al precedente articolo 2, il funzionario responsabile della relativa entrata adotta l'ingunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con cui ordina al debitore il pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, pena l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive e l'addebito di oneri e spese. L'ingunzione di pagamento può essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 1, comma 87, legge 29 dicembre 1995, n. 549 e all'art. 3, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2) Sulle somme accertate con gli atti di cui al precedente comma 1) si applicano, in ogni caso, gli interessi a partire dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di adozione dell'ingunzione, calcolati con maturazione giorno per giorno ad un tasso di interesse annuo pari a quello legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 4 – Oneri, spese ed interessi di mora

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
3. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 5 Rateazioni

- 1) L'Unione o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
- a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili con rata non inferiore ad €uro 100,00.
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili con rata non inferiore ad €uro 100,00;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili con rata non inferiore ad €uro 230,00;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili con rata non inferiore ad €uro 240,00;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili con rata non inferiore ad €uro 540,00.

Art. 5 - Cessione del credito

- 1) L'ente può anche avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, della cessione *pro soluto* del credito di dubbia, difficile ed antieconomica esigibilità previa tempestiva e puntuale comunicazione in forma scritta al contribuente interessato. La cessione del credito non può avvenire prima di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. - 6 Norme finali e transitori

- 1) Le disposizioni contenute in altri regolamenti unionali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.